

ALLEGATO TECNICO

“Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27 bis D.Lgs. 152/2006
relativo al progetto di

“Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca
(FR)” – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018”

SEZIONE 3

ISTRUTTORIA

ai sensi dell’art. 27-bis finalizzata al rilascio del provvedimento di V.I.A.
e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

“Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca
(FR)” – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018

INDICE:

- a) Premessa
- b) Descrizione del progetto
- c) Autorizzazioni ed atti relativi all’autorizzazione ed esercizio di discarica nel sito oggetto del provvedimento in istruttoria
- d) Elenco note e pareri relativi al procedimento di PAUR
- e) Istruttoria della documentazione e pareri
- f) Conclusioni e prescrizioni

a) Premessa

Registro elenco progetti n. 1/2018

Progetto: Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca (FR)”

Proponente: MAD srl

Ubicazione: Provincia di Frosinone, Comune di Roccasecca, Località Cerreto

Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., il 9/1/2018 la Società proponente MAD srl ha presentato istanza ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006.

L’opera in progetto ricade nella categoria progettuale di cui al punto p dell’allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento:

- Successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’art. 23 c. 1 lett. e) dalla data del predetto avviso nel termine di 60 giorni sono pervenute le osservazioni presentate dal comune di Roccasecca, Successivamente alla scadenza sono pervenute osservazioni da parte di alcune associazioni ambientaliste.

b) Descrizione del Progetto

Il progetto presentato consiste nella sopraelevazione delle quote autorizzate di chiusura della discarica limitatamente ad alcune porzioni del Bacino 3 e del Bacino 4. L'intervento si sostanzia, quindi, nella rimozione di porzioni del "capping" di chiusura della discarica, successivo conferimento di rifiuti e realizzazione del nuovo pacchetto di copertura. Dovranno essere adeguati alle nuove profondità i pozzi di estrazione biogas e percolato interessati dall'intervento.

A seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi del giorno 8 novembre 2018, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5, sono state presentate modifiche non sostanziali in quanto il progetto, è stato notevolmente ridotto riducendo l'area di intervento, le quote e quindi gli impatti visivi.

Quindi il progetto cui fa riferimento la presente autorizzazione unica regionale è la rimodulazione richiesta in sede di conferenza dei servizi del giorno 8/11/2018 di cui alla Relazione I06. L'intervento prevede una sopraelevazione limitatamente **ai lotti 3 e 4 del bacino 4** aree in cui l'intervento proposto è ammesso ai fini del PTPR.

In sintesi l'intervento al termine del procedimento è rappresentato dalla sopraelevazione esclusivamente sui lotti 3 e 4 del bacino 4 con le seguenti caratteristiche

Volume complessivo [m3] 276.683

Volume utile lordo [m3] 231.816

Ricoprimenti giornalieri [m3] 23.182

Volume utile netto [m3] 208.635

b.1) Localizzazione

Le modifiche in progetto riguardano parte dei bacini di discarica ubicati all'interno della più vasta area, di circa 44 ha, di proprietà dello stesso soggetto proponente MAD S.r.l., situata in Località Cerreto, nel territorio del Comune di Roccasecca (FR). La regione in esame è delimitata a sud dal fiume Liri, a Ovest dal Rio Proibito, ad Est dal Fiume Melfa ed a Nord dalla Strada Provinciale Ortella. Nel complesso, l'area è inserita in un contesto viario ben strutturato costituito dall'autostrada A1 Milano – Napoli (3 km dal sito) e dalla strada statale n. 6 Casilina (6 km dal sito).

b.2) Motivazione del progetto

La MAD srl per assicurare la continuità delle attività di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, per i Comuni della Provincia di Frosinone, dato l'approssimarsi dell'esaurimento della capacità del bacino attualmente in esercizio di proprietà della medesima Società, e per evitare l'emergenza e lo stato di grave crisi che deriverebbe dalla indisponibilità di una discarica attiva ed in grado di ricevere i rifiuti, propone il presente progetto.

Il progetto di che trattasi, come da progetto rimodulato dopo la conferenza dei servizi del giorno 8 novembre 2018, consiste nella realizzazione della sopraelevazione dei lotti 3 e 4 del bacino 4 della discarica, attualmente in via di esaurimento, per rifiuti non pericolosi in località "Cerreto" già destinati per il 50% alla SAF spa, disposizione che viene confermata.

b.3) Caratteristiche sopraelevazione discarica

La realizzazione di tale opera si compirà con l'abbancamento del nuovo rifiuto sull'esistente, in altre parole, la realizzazione della sopraelevazione in progetto si configurerà come una prosecuzione delle attività di coltivazione dei rifiuti già in atto, regolarmente autorizzata nel tempo con gli atti sopra indicati.

L'angolo di inclinazione delle sponde è progettato, al raggiungimento del colmo, per garantire un adeguato fattore di sicurezza ai fini della stabilità, ai sensi del D.Lgs. 36/03.

Il nuovo intervento comporterà un volume utile netto pari a circa 208.635 mc. Considerando un coefficiente di compattazione medio tale da portare il peso specifico del rifiuto in discarica a 0,9 t/mc, si ottiene un quantitativo di circa 187.771 tonnellate.

b.4) Impermeabilizzazione

Al fine di garantire il completo isolamento delle acque di falda, circolanti nel substrato geologico, è già stato realizzato e collaudato un sistema di impermeabilizzazione sul fondo dell'invaso in via di completamento, già regolarmente autorizzato con l'AIA C2099/2010 e successivamente riesaminata con la determinazione G08166/2016 di cui sono state effettuate le prese d'atto dei collaudi.

Considerando ciò, per il progetto in esame non è previsto alcun isolamento del fondo, (in quanto **già eseguito e collaudato**), mentre è programmato l'isolamento ("capping") delle sponde e del colmo della sopraelevazione.

b.5) Sistema di prelievo e stoccaggio del percolato

Il percolato prodotto dall'opera in progetto (sopraelevazione) sarà drenato mediante la rete già esistente. E' prevista la sopraelevazione dei pozzi.

b.6) Sistema di depurazione del percolato

Il complesso impiantistico della discarica della soc. MAD srl, come riesaminato da ultimo con la determinazione G08166 del 15/7/2018 è dotato di impianto di depurazione del percolato già autorizzato ed in esercizio al quale non viene apportata alcuna modifica.

b.7) Regimazione acque meteoriche

Al fine di limitare la produzione di percolato e per evitare che quantità eccessive di acqua di ruscellamento possano provocare il trasporto di rifiuti al di fuori dell'area di coltivazione e/o un'eccessiva erosione dello strato di copertura finale, è già stato realizzato ed è funzionante un sistema di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche lungo tutto il perimetro dei bacini presenti.

b.8) Captazione e smaltimento del biogas

Il biogas è il prodotto di un lento processo di degradazione anaerobica della componente organica biodegradabile contenuta all'interno dei rifiuti urbani. La sua formazione avviene al termine di una catena di reazioni fisiche, chimiche e biologiche. Il sistema è composto da una rete di captazione e regolazione che è costituita dagli elementi che consentono l'estrazione del biogas dal cumulo dei rifiuti. Sono presenti pozzi di captazione del biogas, collegati superiormente tramite tubazioni verso la stazione di regolazione che raccoglie il biogas di più pozzi. La stazione di regolazione è collegata, tramite tubazione, con la sezione di aspirazione e controllo. L'aspirazione applica la necessaria depressione a tutta la rete del biogas e fornisce la pressione per alimentare i gruppi elettrogeni e/o le torce di emergenza. Nel progetto in valutazione le modifiche al sistema di captazione e trattamento del biogas riguarderanno esclusivamente il rifacimento dei pozzi di estrazione in ragione dell'incremento di quota previsto dalle opere in progetto.

La discarica è dotata di gruppi elettrogeni già autorizzati ed in esercizio.

b.9) Capping sommitale finale

Previsto al termine della coltivazione della sopraelevazione ha la funzione di isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno. minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua, riduzione al minimo della necessità di manutenzione, minimizzazione dei fenomeni di erosione, resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. Viene realizzato con strati come appresso descritti:

- strato di terreno naturale (vegetale) $s=1,0$ m al fine di favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornire una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
- geocomposito drenante per impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere idrauliche sottostanti;
- geomembrana;
- strato impermeabilizzante costituito da un geocomposito bentonitico ($s = 5,5$ mm)
- geocomposito drenante biogas;
- strato di materiale inerte $s= 0,20$ m, immediatamente sopra l'estradosso del cumulo dei rifiuti al fine di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastante.

c) Autorizzazioni ed atti relativi all'autorizzazione ed esercizio di discarica nel sito oggetto del provvedimento in istruttoria

L'impianto è stato autorizzato in forza dei seguenti atti:

- ordinanza n° 2 del 28/11/2002 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio;
- ordinanza n° 68 del 14/08/2003 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio;
- ordinanza n° 10 del 06/10/2003 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio;
- ordinanza n° 03 del 10/02/2004 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio;
- ordinanza n° 15 del 09/07/2004 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio;
- ordinanza n° 7 del 26/04/2004 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio;
- ordinanza n° 23 del 23/12/2004 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio;
- ordinanza Commissariale n° 8 del 31/05/06 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio;
- Decreto Commissariale n° 69 del 02/07/2007 del soggetto attuatore
- Determinazione Dirigenziale C2099 del 08/09/2010 veniva modificata l’AIA rilasciata con Decr. Comm. 23 del 22/02/2007 e s.m.i. ai sensi del D. Lgs. 59/2005.
- Determinazione B1990 dell’Area Rifiuti della Direzione “Energia, Rifiuti, Porti ed Aeroporti”
- Determinazione G12102 del 08/10/2015
- Determinazione G08166 del 15/7/2016 di riesame in continuità con la precedente determinazione C2099 del 08/9/2010.
- Determinazione G01567 del 9/2/2018

d) Elenco note e pareri relativi al procedimento di 27 bis del D.Lgs. 152/2006

- 09/01/2018 la società MAD srl ha inoltrato richiesta di procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 avente ad oggetto "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca (FR)";
- 12/2/2018 con nota protocollo 80220 l'Area VIA della Direzione Regionale Politiche Ambientale e Ciclo dei Rifiuti ha informato tutti gli enti e le amministrazioni competenti che, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del DLgs. 152/2006, entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione dovranno verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione depositata;
- 14/02/2018 con nota prot. 84644 l'Area AIA della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti richiesto integrazioni relative all'analisi di stabilità dei corpi di discarica e l'analisi sulla distribuzione delle pressioni indotte dal sovraccarico;
- 7/3/2018 con nota prot. 125904 l'Area VIA chiede al proponente che vengano prodotte le integrazioni richieste con la nota dell'Area AIA 84644/2018;
- 8/3/2018 con nota prot. 2907 acquisita al protocollo regionale al numero 132357 del 9/3/2018 il MI-BAC con propria nota indirizzata alla MAD srl e solo per conoscenza alla Regione Lazio, ha chiesto integrazioni;
- 13/3/2018 con nota prot. 138811 l'Area VIA ha chiesto al proponente le ulteriori integrazioni richieste dalla nota del MI-BAC di cui al punto precedente;
- 15/3/2018 con propria nota 4106 del 15/3/2018 acquisita al protocollo regionale n. 147698 del 16/3/2018 il Comune di Roccasecca ha richiesto integrazioni;
- 23/3/2018 con nota prot. 166469 la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità Area Autorizzazioni Paesaggistiche e valutazione ambientale strategica ha chiesto integrazioni direttamente alla società MAD srl;
- 27/3/2018 con nota 77 acquisita al protocollo 178272 del 27/3/2018 la società MAD srl ha trasmesso le integrazioni richieste
 - o I01 Relazione Geotecnica sulla analisi di stabilità e analisi sulla distribuzione delle
 - o I02 Fotoinserimento mediante rendering
 - o I03 Documentazione fotografica
 - o Stralci tavole A37 – B37 del foglio 402 del PTPR
 - o Certificazione del comune di non presenza di aree boscate
- 27/3/2018 con nota prot. 178725 l'Area VIA, preso atto delle integrazioni presentate, ha proceduto a dare informazione della pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera e) del D.lgs. 152/2006;
- 27/3/2018 con la nota prot. 178785 L'Area VIA ha provveduto ad informare la MAD srl dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso e dell'avvio della consultazione;

- 25/5/2018 con nota prot. 309347 l'Area VIA, essendo terminato il termine per le osservazioni, ha richiesto al proponente la richiesta di integrazioni entro 30 giorni nel frattempo pervenute ed in particolare quelle richieste con la nota prot. 166469 del 29/3/2018 dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità e la nota prot. 4106 del 15/3/2018 del Settore I° del Comune di Roccasecca;
- 28/5/2018 con nota prot. 7267 acquisita al protocollo regionale n. 341059 del 28/5/2018 il Comune di Roccasecca ha presentato osservazioni;
- 30/5/2018 con nota prot. 7444 il Comune di Roccasecca ha comunicato che il termine dei 60 giorni è in realtà il 28 maggio perché è stato pubblicato all'albo comunale il 28 marzo 2018 e che il comune ha presentato le proprie osservazioni con prot. 6277 del 28/5/2018;
- 14/6/2018 con nota prot. 102 del 14/6/2018 acquisita al protocollo regionale n. 354986 in pari data la soc. MAD srl ha trasmesso le integrazioni richieste con la nota prot. 309347 del 25/5/2018 trasmettendo la relazione "I04 - Relazione integrativa";
- 2/7/2018 con la nota prot. 393791 l'area Via ha convocato la prima conferenza dei servizi per il giorno 20 luglio 2018;
- 18/7/2018 con nota prot. 9276 acquisita al protocollo regionale n. 438680 del 18/7/2018 il MI-BAC ha espresso parere negativo;
- 20/7/2018 con la nota prot. 10070 il Comune di Roccasecca ribadisce parere negativo;
- 20/7/2018 con nota prot. 17285 del 20/7/2018 il Comune di Pontecorvo esprime le proprie valutazioni;
- 20/7/2018 si è svolta la conferenza dei servizi del quale si è redatto il verbale;
- 27/7/2018 con nota prot. 464302 l'Area VIA ha inviato a tutti gli enti ed amministrazioni il verbale della conferenza del 20/7/2018 con la quale venivano altresì richieste integrazioni alla società;
- 7/8/2018 con la nota prot 152 acquisita al protocollo regionale n. 489825 del 7/8/2018 la soc. MAD srl ha chiesto la proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste in sede di conferenza;
- 9/8/2018 con nota prot. 497099 l'Area VIA concesso la proroga di 30 giorni richiesti dalla società MAD srl per la presentazione della documentazione;
- 20/9/2018 con la nota prot. 163 acquisita al protocollo regionale n. 571741 del 21/9/2018 la soc. Mad srl ha trasmesso la relazione I05 in riscontro alla richiesta prot. 464302/2018

- 1/10/2018 è pervenuta al protocollo 597279 la nota dell' Arpa Lazio prot. 50569 del 19/7/2018 con la quale ha espresso il proprio supporto tecnico in merito al supporto nelle procedure di VIA
- 15/10/2018 con la nota prot. 635404 l' Area VIA ha convocato per il giorno 8 novembre 2018 la seconda conferenza dei servizi
- 19/10/2018 con nota acquisita al protocollo regionale 653224 il rappresentante di Naturambiente, sig.ra Anna Maria Tedeschi ha chiesto di partecipare alla conferenza dei servizi in programma per il giorno 8 novembre
- 23/10/2018 con nota prot. 660528 l' Area Valutazione di incidenza e foreste della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha comunicato di non essere coinvolta in quanto non sono presenti siti di Natura 2000.
- 6/11/2018 con nota prot. 15717 del 6/11/2018 acquisita al protocollo regionale n. 695722 del 7/11/2018 il Comune di Roccasecca con ha espresso proprie valutazioni;
- 6/11/2018 con nota 14191 acquisita al protocollo regionale 693444 in pari data il MI-BAC conferma il parere non favorevole espresso con nota prot. 9276 del 18/7/2018
- 7/11/2018 con prot. 697497 del 7/11/2018 l' Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione negoziata ha espresso parere negativo in quanto l' ampliamento è compatibile soltanto per una parte dell' area interessata
- 8/11/2018 con nota prot. 54542 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 700728 del 8/11/2018 la Provincia di Frosinone ha espresso il proprio parere
- 8/11/2018 con nota acquisita al prot 700729 la Consulta dell' Ambiente di Piedimonte San Germano e l' Associazione Fare Verde Onlus hanno fatto pervenire proprie osservazioni.
- 8/11/2018 si svolge la seconda conferenza dei servizi
- 14/11/2018 con la nota prot. 716399 viene trasmesso il verbale della seconda conferenza dei servizi;
- 12/11/2018 con nota acquisita al prot 709615 la Consulta dell' Ambiente di Piedimonte San Germano e l' Associazione Fare Verde Onlus hanno fatto pervenire proprie osservazioni
- 12/11/2018 con la nota prot. 185 acquisita al protocollo regionale n. 709507 del 12/11/2018 la società MAD ha trasmesso, come richiesto in sede di conferenza dei servizi del giorno 8/11/2018, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5713/06 e la relativa perizia redatta dal dott. Geol. Guido Motteran in data 19/11/2005;

- 13/11/2018 con nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 714718 il Comune di Roccasecca, come richiesto in sede di conferenza dei servizi, ha comunicato che le aree interessate dal progetto non sono gravate da uso civico;
- 14/11/2018 con la nota prot. 716399 viene trasmesso il verbale della seconda conferenza dei servizi;
- 14/11/2018 con la nota prot. 716388 l'Area VIA, ha comunicato la non assentibilità del progetto come proposto mentre ai fini del prosieguo della valutazione il progetto dovrà tener conto delle indicazioni fornite nella nota stessa;
- 29/11/2018 con la nota prot. 193 acquisita al protocollo regionale n. 761883 del 30/11/2018 la società MAD ha trasmesso la Relazione I06 Revisione progettuale così come richiesta in sede di verbale del giorno 8/11/2018.
- 30/11/2018 L'Area VIA con la nota prot. 764211 ha comunicato agli enti che la società MAD con nota prot. 193 del 29/11/2018 ha inviato la documentazione di revisione del progetto;
- 20/11/2018 al prot. 818485 sono pervenute le dichiarazioni di legittimità delle opere oggetto di intervento presentate dal proponente;
- 20/12/2018 con prot. 821336 l'area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha espresso sulla revisione progettuale I06 trasmessa di cui alla nota prot. 764211 del 30/11/2018 avente ad oggetto il solo Bacino 5 (lotto 3 e 4) parere favorevole.
- 27/12/2018 con proprio protocollo 107400 acquisito in pari data al protocollo regionale n. 828487 la ASL Frosinone, Servizio di Igiene Pubblica, ha trasmesso le proprie valutazioni;
- 27/12/2018 con nota prot. 16922 acquisita al protocollo regionale n. 829127 in pari data il MIBAC ha espresso, sulla revisione progettuale le proprie valutazioni esprimendo parere non favorevole;
- 28/12/2018 con nota prot. 831566 del 28/12/2018 è stata trasmessa una bozza della relazione finale e convocata la terza seduta della conferenza dei servizi per il giorno 10 gennaio 2019
- 28/12/2018 nota prot. 18223 pervenuta al protocollo regionale al n. 1165 del 2/1/2019 il Comune di Roccasecca esprime parere non favorevole anche nella revisione progettuale presentata dalla società MAD srl in data 30/11/2018 ;
- 3/01/2019 con prot. 3063 l'Ufficio Rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi chiarisce il contenuto da riportare nella Relazione Finale

- 4/1/2019 con propria nota prot. 37/2019 acquisita al protocollo regionale n. 4095 in pari data il comune di Colfelice esprime la propria posizione negativa.
- 7/1/2019 con nota prot. 319 acquisita al protocollo regionale in pari data al prot. 8634 in pari data, il Comune di Pontecorvo esprime proprie valutazioni negative
- 8/1/2019 con nota prot. 300 acquisito al protocollo regionale al n. 13472 del 9/1/2019, il Comune di Ceprano trasmette propria delibera di Consiglio Comunale con valutazione negativa
- 9/1/2019 con prot. 104 il Comune di San Giovanni Incarico esprime proprie valutazioni negative
- 9/1/2019 con nota prot. 181 acquisito al protocollo regionale 13936 in pari data, il Comune di Castrocielo esprime proprie valutazioni negative;
- 9/1/2019 nota prot. 309 del Comune di Roccasecca acquisita al prot. 16470 del 10/1/2019
- 9/1/2019 nota prot. 16329 l'Area Urbanistica CO pianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo chiede di precisare il testo della relazione finale inviata in bozza;
- 10/1/2018 con prot. 677 acquisita al protocollo regionale n. 17354 in pari data, la Provincia di Frosinone esplicita il proprio parere a seguito dell'aggiornamento del progetto presentato in data 29/11/2018;
- 10/1/2019 si svolge la terza conferenza dei servizi. Nel corso della conferenza viene comunicato ai presenti il parere già espresso dall'Autorità di Bacino con nota prot. 7635 del 10/8/2018 che per un disguido non era stato acquisito precedentemente nel procedimento;
- 14/1/2019 con nota prot. 24600 l'Area VIA ha chiesto alla soc. MAD srl di chiarire, in base a quanto emerso nella conferenza dei servizi del 10/1/2019 elementi per la valutazione della legittimità delle opere realizzate
- 14/1/2019 l'Autorità distrettuale dell'Appennino Meridionale con la nota prot. 410 acquisita al protocollo regionale al n. 26831 in pari data, conferma il proprio nulla osta già espresso
- 17/1/2019 con la nota n. 8 acquisita al protocollo regionale 40958 del 18/1/2019 la società MAD srl ha trasmesso quanto richiesto con la nota 24600 trasmettendo la relazione la perizia giurata
- 18/1/2019 con la nota prot. 41803 l'Area VIA trasmette agli enti interessati la nota prot. 8 della soc. MAD srl
- 18/1/2019 con la nota prot. 817 del 18/1/2019 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 44302 del 21/1/2019 il Comune di Roccasecca comunica che rimetterà le proprie controdeduzioni in data 21/1/2019;

- 21/01/2019 l'area VIA con nota prot. 45195 trasmette a tutti gli enti il verbale della conferenza dei servizi del giorno 10/1/2019;
- 21/10/2019 l'Area VIA con nota prot. 45260 chiede di precisare alcuni elementi del PMeC
- 21/10/2019 il Comune di Roccasecca con propria nota prot. 858 del 21/01/2019 acquisita al protocollo regionale n. 46560 trasmette una relazione affermando in sintesi che allo stato attuale il bacino 3 ricade nella fascia di rispetto del fiume Melfa oltre a rappresentare altri elementi;
- 23/01/2019 la soc. MAD con la nota prot. 9 del 22/1/2019 acquisita al prot. regionale n. 52391 del 23/1/2019 trasmette il PMeC precisato così come richiesto

e) Istruttoria della documentazione e pareri

Gli enti partecipanti alla conferenza sono:

- Provincia di Frosinone
- Comune di Roccasecca
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Arpa Lazio
- ASL Frosinone
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica
- Direzione Regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti:
 - o Area valutazione di incidenza e risorse forestali
 - o Area rifiuti e bonifiche
 - o Area Autorizzazioni Integrate Ambientali
 - o Area qualità dell'ambiente
- Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appaltante, risorse idrica e difesa del suolo. Area Tutela del Territorio servizio geologico
- Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale

Inoltre sono stati invitati i comuni limitrofi di Colfelice, San Giovanni Incarico, Pontecorvo, Castrocielo, Colle San Magno, Santopadre, Rocca D'Arce

Provincia di Frosinone

Non ha partecipato alle conferenze dei servizi.

Ha espresso parere con nota prot. 54542 del 8/11/2018 acquisita al protocollo regionale n. 700728 del 8/11/2018.

Nel parere ha rappresentato e comunicato quanto sinteticamente appresso riportato, per il contenuto integrale si rimanda al testo della nota:

- 1) La discarica di Roccasecca è esclusivamente a servizio dell'impianto della SAF spa di Frosinone e quindi la valutazione è da esprimersi sul fabbisogno dell'ATO di Frosinone
- 2) Utilizzando le previsioni contenute nella DGR 199/2016 e DGR 614/2018 vengono indicati i fabbisogni di smaltimento della provincia di Frosinone per il periodo 2019 - 2026 in :
 - 342.780 ton in base alla DGR 199/2016
 - 190.000 ton in vase alla DGR 614/2018

Pertanto la richiesta della MAD è eccedente rispetto al fabbisogno dell'ATO di Frosinone

- 3) La DGR 199/2016 prevedeva la possibilità di effettuare ampliamenti e/o sopraelevazioni degli impianti esistenti ed in esercizio previa verifica dell'assoggettabilità a VAS. Successivamente con Determinazione G15558 del 21/12/2016 la Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio ha rinviato a procedura di VAS la definizione del fabbisogno impiantistico. Per questo la provincia di Frosinone ritiene che non si possa dar corso all'ampliamento della discarica di Roccasecca in assenza del preventivo svolgimento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica

Successivamente all'aggiornamento progettuale del 29/11/2019 la provincia ha espresso parere con la nota prot. 677 del 10/1/2019 che conclude favorevolmente con la prescrizione che il provvedimento di variante sostanziale dell'AIA dovrà contenere l'autorizzazione al conferimento dei soli rifiuti prodotti dal trattamento presso la SAF e provenienti dai Comuni dall'ATO di Frosinone escludendo l'utilizzo delle volumetrie ricavate dall'ampliamento per sopraelevazione al conferimento di rifiuti speciali da altri e diversi operatori.

Valutazioni:

L'ente provinciale ha competenze di tipo ambientale ed in particolare, in base al sistema di deleghe amministrative della Regione Lazio, all'autorizzazione ai fini dello scarico delle acque e delle emissioni in atmosfera, nonché delle autorizzazioni ai fini idraulici nonché sugli interventi di bonifica. Su tali aspetti l'amministrazione provinciale di Frosinone non si è espressa e pertanto vengono ritenuti favorevolmente espressi.

L'espressione del parere della Provincia si è invece basata esclusivamente sulla pianificazione in tema di impianti di rifiuti volendo destinare tutta la volumetria derivante dall'ampliamento della discarica allo scarto del trattamento dei rifiuti urbani provenienti dalla SAF.

Si prende atto di quanto espresso dagli uffici della provincia di Frosinone di coprire il fabbisogno impiantistico provinciale di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla gestione del ciclo urbano, fermo restando che per tali aspetti la scrivente Direzione deve rifarsi a quanto previsto nel vigente Piano di Gestione dei rifiuti DCR 14/2012 che prevede che in caso di insufficienza gli ATO limitrofi possono sopperire a tali necessità. Diversa previsione potrà essere applicata in caso di modifica dello strumento pianificatorio regionale e fatto salvo il fatto che per la gestione dei rifiuti speciali la normativa nazionale e regionale non dà indicazioni di bacinizzazione.

Comune di Roccasecca

Ha partecipato alle sedute delle conferenze dei servizi del giorno 20 luglio 2018 e 8 novembre 2018 e 10 gennaio 2019.

Ha presentato le seguenti note:

- Prot. 7267 del 28/5/2018 acquisita al protocollo regionale 314059 del 28/5/2019
- Prot. 10070 del 20/7/2018 e nota prot. 15717 del 6/11/2018 acquisita al protocollo regionale n. 695722 del 7/11/2018.
- Prot. 15717 del 6/11/2018
- Prot. 18223 del 28/12/2018
- Prot. 309 del 9/1/2019

- Prot. 858 del 21/1/2019

Si riportano di seguito sinteticamente le posizioni espresse nelle varie note:

a) Nota 7267 del 28/5/2018

Con questa nota vengono presentate osservazioni al procedimento di VIA chiedendo:

a.1) Di sospendere il procedimento in considerazione che con DGR 199 del 22/4/2016 si era stabilito di assoggettare a VAS la determinazione del fabbisogno impiantistico e che successivamente con Determinazione Dirigenziale G15558 del 21/12/2016 era stato rinviato a Valutazione Ambientale Strategica.

a.2) Fa inoltre presente che già precedentemente un'altra istanza della società MAD per la realizzazione del 5° bacino era stata sospesa in attesa della definizione del fabbisogno con nota prot. 315510 del 15/6/2016. Pertanto in analogia a tale sospensione per la realizzazione del 5° bacino sospendere anche il presente procedimento di sopraelevazione fino al completamento della Valutazione Ambientale Strategica

a.3) Motiva che al fine di stabilire l'effettivo fabbisogno di volumetria è necessario effettuare la suddetta VAS

a.4) Chiede la sospensione in attesa della definizione del procedimento avviato dalla Provincia di Frosinone ex art. 244 del D.lgs. 152/2006. Ricorda che tale procedimento è sospeso fino al completamento del monitoraggio disposto dalla Regione Lazio da effettuarsi a cura di IRSA-CNR

a.5) Rappresenta che nel vigente PRG del Comune di Roccasecca l'area ha destinazione urbanistica AGRICOLA E2 e che l'esercizio della discarica a norma dell'art. 54 della LR 38/1999 non è consentito anzi è espressamente vietato.

a.6) Rappresenta il contrasto con il PTPR Lazio affermando che le norme di cui all'art. 21 vietano la collocazione e/o l'ampliamento degli impianti di discarica che ricadono all'interno di dette aree

a.7) Afferma la non sostenibilità ambientale con riferimento:

- Alla qualità dell'aria. Infatti segnala che la rimozione del capping del lotto 3 provocherebbe emissioni odorigene
- Alla qualità dell'acqua segnala che lo stato di qualità delle acque del Liri è scarso e richiama il citato procedimento ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006

a.8) Cumulo impatti ambientali

Richiama la vicinanza con l'impianto della SAF

a.9) Viene chiesta la VIS

b) Nota 10070 del 20/7/2018

Con riferimento alla conferenza dei servizi ribadisce parere negativo al progetto del proponente, confermando le motivazioni di cui alla precedente note del 28/5/2018 espone e precisa:

- b.1) Nessun effetto può avere sul procedimento l'accordo approvato con la DGR 114/2018
- b.2) Contrasto con il PTPR
- b.3) L'intervento è in contrasto con il PRG vigente
- b.4) Si insiste per la sospensione del procedimento fino all'esito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
- b.5) Necessità di valutare l'effettivo fabbisogno dell'ATO di Frosinone
- b.6) Rappresenta che il territorio del Comune di Roccasecca rientra il classe 1 e pertanto chiede l'applicazione dell'art. 272 bis comma del D.Lgs. 152/2006

c) Nota 15717 del 6/11/2018

Con riferimento alla conferenza dei servizi ribadisce parere negativo al progetto del proponente, confermando le motivazioni di cui alla precedente note del 28/5/2018 e del 20/7/2018 espone e precisa:

- c.1) Archiviazione dell'istanza per mancata integrazione alle richieste del MIBAC e della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità, Area Autorizzazioni Paesaggistiche.
- c.2) Sospensione del procedimento fino all'esito della VAS
- c.3) Sospensione del procedimento in pendenza del giudizio al TAR NRG 12316/2018
- c.4) Contrasto con il PTPR vigente
- c.5) Acquisizione dei pareri, rappresenta che è stato acquisito il parere ARPA solo dal comparto atmosfera, mentre mancano i pareri del comparto suolo e sottosuolo, acque e rifiuti. Inoltre mancano altri pareri per i quali sollecita il responsabile del procedimento ad attivarsi

d) Prot. 18223 del 28/12/2018

Con questa nota il Comune richiamando le precedenti note si esprime negativamente anche sull'aggiornamento progettuale presentato in data 28/11/2018 comunicando le seguenti motivazioni:

- d.1) Sostiene che il nuovo progetto depositato dal proponente nel quale la sopraelevazione della discarica è limitata ai soli lotti 3 e 4 del bacino 4 deve essere sottoposto ad una nuova valutazione del progetto previa rinuncia ed archiviazione di quello in essere;

d.2) Sostiene che anche la revisione progettuale presentata dalla MAD srl è in contrasto con le previsioni di cui al PTPR Lazio tale che l'intervento non possa essere in alcun modo assentito.

d.3) Sostiene che la società MAD srl non ha presentato le autorizzazioni paesaggistiche relative al bacino 4

d.4) Chiede l'archiviazione del procedimento per mancata integrazione nel corso del procedimento delle autorizzazioni paesaggistiche relative alle precedenti autorizzazioni

d.5) Chiede la sospensione del procedimento in attesa della Valutazione Ambientale Strategica della DGR 199/2016

d.6) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 29 quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 il sindaco esprime parere negativo ai fini sanitari in quanto non è stato concluso il monitoraggio affidato ad IRSA CNR, è pendente presso la Provincia di Frosinone un procedimento ex art. 244 del D.lgs. 244/2006 e la ASL ha concluso che non possono essere esclusi rischi sanitari.

e) Prot. 309 del 9/1/2019

In questa nota, con riferimento alla convocazione della terza seduta ed alla bozza di relazione finale trasmessa il Comune rappresenta quanto segue:

e.1) Chiede che la bozza di relazione finale trasmessa sia integrata della nota trasmessa dal Comune di Roccasecca in data 28/12/2018

e.2) Chiede di dichiarare improcedibile l'istanza perché il MIBAC ha affermato l'assenza della legittimità paesaggistica delle opere realizzate successivamente al 28/3/2006

e.3) Archiviazione dell'istanza per mancata integrazione documentale richiesta dal MIBAC sempre con riferimento alla legittimità paesaggistica

e.4) Richiama la sospensione del procedimento fino allo svolgimento della VAS sul fabbisogno impiantistico e richiama un ricorso al TAR presentato dal Comune di Roccasecca notificato in data 2/11/2018 NGR 12316/2018

e.5) Richiama quanto già comunicato precedentemente che la revisione progettuale presentata dalla MAD srl è in contrasto con le previsioni di cui al PTPR Lazio tale che l'intervento non possa essere in alcun modo assentito

e.6) Sostiene che la società MAD srl non ha presentato le autorizzazioni paesaggistiche relative al bacino 4

e.7) Sostiene che l'intervento proposto dalla MAD srl è in contrasto con il PRG del Comune di Roccasecca, infatti l'istanza proposta è una modifica sostanziale dell'esistente e quindi non ha fondamento l'argomentazione secondo la quale la precedente autorizzazione resa dal Commissario Delegato all'Emergenza costituisca

variante al PRG anche per il progetto in esame. Sostiene che la destinazione agricola che attualmente ha l'area non consente la realizzazione di una discarica

e.8) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 29 quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 il sindaco esprime parere negativo ai fini sanitari in quanto non è stato concluso il monitoraggio affidato ad IRSA CNR, è pendente presso la Provincia di Frosinone un procedimento ex art. 244 del D.lgs. 244/2006 e la ASL ha concluso che non possono essere esclusi rischi sanitari.

e.9) Richiamando due verbali di sanzione amministrativa emessa per violazione delle prescrizioni AIA e sostenendo che l'autorità competente è tenuta a disporre in ogni caso la sospensione delle attività e pertanto non può essere rilasciato un nuovo provvedimento di AIA;

e.10) Con riferimento al parere espresso dalla Direzione Regionale Politiche Ambientali afferma che nessun effetto sul procedimento in oggetto ha l'Accordo di Programma di cui alla DGR Lazio 114 del 23/2/2018

f) Prot. 858 del 21/1/2019

Con questa nota il Comune di Roccasecca controdeduce alla nota n. 8 del 17/1/2019 comunicando:

f.1) Allega la relazione del geom. Andrea Selvi dal quale risulta che il perimetro del bacino 3 della discarica ricadono nella fascia di rispetto del fiume Melfa;

f.2) Afferma che in base a quanto sopra il bacino 3 è privo di legittimità paesaggistica

f.3) Ribadisce che per tale motivo non si può assentire la sopraelevazione

f.4) Chiede alla Regione di avviare il riesame sull'installazione

f.5) Sulla base della relazione trasmessa dalla MAD srl rileva un probabile dissesto idrogeologico e chiede di attivarsi in merito.

Valutazioni:

Ai fini di una completa disamina delle varie motivazioni proposte si ritiene di dover riassumere per tipologia ed argomento quanto rappresentato nelle varie note:

Sospensione del procedimento di VAS

Questa motivazione è stata richiamata più volte e segnatamente, nei punti a.1, a.2, a.3, b.1, b.4, b.5, c.2, c.3, d.5, e.4 ed e.10 delle note sopra richiamate.

Si fa presente che la più volte citata DGR 199/2016 era un atto di definizione del fabbisogno propedeutico all'aggiornamento del Piano dei Rifiuti della Regione Lazio che con Determinazione Dirigenziale G15558/2016 è stata rinviata ad assoggettabilità alla VAS.

In tal senso la Regione Lazio ha attivato il percorso per l'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti, si precisa che la Provincia di Frosinone ha confermato la localizzazione già approvata (nota prot. 97357 del 30/9/2016).

Sono state recentemente acquisite (19 novembre 2018) le previsioni dell'ISPRA in merito alla determinazione dei fabbisogni della Regione Lazio. Si evidenzia che i dati previsti da ISPRA sono paragonabili alle previsioni della DGR 199/2016.

Si richiama la sentenza TAR Lazio n. 4524 del 24/4/2018 che ha condannato la Regione ad individuare la rete integrata ed adeguata di impianti in ambito regionale tra cui le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del trattamento dei rifiuti urbani, con messa a disposizione della relativa capacità di smaltimento agli operatori laziali interessati in condizione di parità e non discriminazione nonché di compatibilità economica con la vigente disciplina regionale tariffaria e con i valori indicati in tal senso dal vigente Piano regionale dei rifiuti. Inoltre la medesima sentenza con riferimento alle attività messe in atto dalla Regione circa l'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti queste riguardano un *“più ampio procedimento di rielaborazione del piano regionale”* ed in ogni caso *“i criteri regionali di localizzazione ed i poteri provinciali di individuazione dei siti idonei e non idonei concernono, per definizione i nuovi impianti da autorizzare in futuro”* mentre nella fattispecie oggetto di ottemperanza ci si riferisce a *“smaltimento di rifiuti del trattamento dei rifiuti urbani in discariche attualmente esistenti e operanti in ambito regionale”*

Si rappresenta infine ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. 152/2006 l'autosufficienza a livello di ATO di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti e quindi è necessario rendere disponibili nuove volumetrie fermo restando che la Provincia di Frosinone ha comunicato che non si individuano nuove aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti diversi da quelli esistenti che al momento sono rappresentati esclusivamente dalla discarica oggetto dell'ampliamento. La volumetria residua attualmente in esercizio è infatti sufficiente per garantire lo smaltimento per circa 1 mese (fine febbraio 2019)

Infine segnala che la DGR 114/2018, atto di pari dignità amministrativa della DGR 199/2016, avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lazio per sostenere il programma di sviluppo industriale che la società Saxa Grestone S.r.l. intende realizzare nel periodo 2018-2021 nel sito industriale ex Ideal Standard nel Comune di Roccasecca (FR).”* al punto 6 del deliberato prevede che la Regione si impegni a *“a garantire la prosecuzione nel contesto territoriale ove insiste l'impianto oggetto del presente accordo, della continuità di esercizio dell'impiantistica a servizio del ciclo dei rifiuti (impianto di trattamento dei rifiuti urbani, discarica di servizio, impianto di incenerimento) da cui derivano anche le ceneri da utilizzare nell'impianto in questione”*. Pertanto l'ampliamento di che trattasi è coerente anche con gli impegni che la Regione ha deliberato in merito al fine di garantire la continuità impiantistica a servizio del ciclo dei rifiuti, specificando espressamente la discarica di servizio come appunto quella oggetto del presente procedimento.

Quanto al richiamato ricorso al TAR proposto dal Comune di Roccasecca non è utile né propedeutico ad una sospensione di un procedimento di VIA in corso.

Contrasto al Piano Regolatore Comunale

Questa motivazione è stata richiamata più volte e segnatamente, nei punti a.5, b.3 ed e.7 delle note sopra richiamate.

In sintesi il Comune ritiene che l'istanza proposta è una modifica sostanziale dell'esistente e quindi non ha fondamento l'argomentazione secondo la quale la precedente autorizzazione resa dal Commissario Delegato all'Emergenza costituisca variante al PRG anche per il progetto in esame. Sostiene che la destinazione agricola che attualmente ha l'area non consente la realizzazione di una discarica

Si fa presente che l'istanza oggetto del presente provvedimento consiste nella sopraelevazione del bacino 4 già in esercizio e non vi è alcuna nuova occupazione di aree. Si richiama che la determinazione C2099/2010 di approvazione del Bacino 4, trattandosi di approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, è stata assunta in vigore del comma 6 dello stesso articolo che prevede *“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. “*

Pertanto il bacino 4 è già stato oggetto di variante allo strumento urbanistico con l'approvazione del progetto e la sopraelevazione in oggetto non comporta alcuna modifica delle aree già interessate da discarica.

Contrasto con il PTPR

Questa motivazione è stata richiamata più volte e segnatamente, nei punti a.6, b.2, c.4, d.2, e.5 delle note sopra richiamate.

Il Comune di Roccasecca sostiene che l'intervento non è compatibile con il PTPR.

In merito si fa semplicemente presente che la materia è di competenza della Regione Lazio, ed in particolare della Direzione competente in Urbanistica e Paesaggio e del MIBAC. Pertanto il comune non ha competenza ad esprimersi in merito.

Si richiama nello specifico quanto previsto dall'art. 14 quinquies comma 2 della legge 241/90 che prevede espressamente che possono proporre opposizioni le amministrazioni dissenzienti che possono intervenire in una materia spettante alla rispettiva competenza.

Parere ai sensi dell'art. 29 quater comma 6 e aspetti sanitari

Questa motivazione è stata richiamata nei punti delle note sopra richiamate: a.4, a.7, a.8, a.9, b.6, d.6, e.8.

In particolare vengono affrontati dal Comune diversi aspetti:

- Il procedimento sospeso presso la provincia di Frosinone ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006 in attesa del monitoraggio in corso da parte di IRSA – CNR
- La richiesta di una VIS

- L'attenzione da porre per le valutazioni di ARPA sulla qualità dell'ambiente e per le emissioni in atmosfera
- Il parere della ASL

In merito si rappresenta che la VIS non è prevista per questa tipologia di progetto, essendo prevista per altre categorie progettuali sottoposte a VIA nazionale.

Si terrà debito conto dei fattori di attenzione segnalati, fermo restando che l'istanza proposta non comporta né aumenti né modifiche dello stato emissivo già autorizzato.

Con determinazione G01567/2018 si è preso atto dello studio redatto da IRSA – CNR che nello specifico ha concluso che la loro presenza nelle concentrazioni riscontrate è ascritta alle condizioni naturali del sito e non a fenomeni di inquinamento.

Si segnala la sentenza del TAR di Latina n. 633/2017 che si esprime sul ricorso presentato dal Comune sulla determinazione di approvazione del riesame G08166/2016 riconoscendone la validità e respingendo le valutazioni avanzate dal Comune circa il presunto inquinamento.

Con riferimento al parere contrario del Sindaco per gli aspetti sanitari espresso in base all'art. 29 quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 si precisa che lo stesso articolo prevede di acquisire “ le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934” e non un parere sanitario e non si rilevano nelle note trasmesse indicazioni circa prescrizioni.

Quanto al parere della ASL si tratterà nell'apposito paragrafo.

Archiviazione del procedimento, sospensione del procedimento, improcedibilità del procedimento

Queste motivazioni sono state più volte richiamate e precisando che non sono elemento di “parere” da parte del Comune, se ne prende ugualmente atto e precisando in particolare:

Punti c.1, d.4,e.2, e.3 con richiesta di archiviazione per mancata integrazione con riferimento alle richieste di legittimità paesaggistica delle preesistenze e di improcedibilità per lo stesso motivo.

L'autorità competente in materia di AIA ha sempre ritenuto che le autorizzazioni esistenti sul sito fossero legittime, essendo stato lo stesso sito, nei diversi impianti che si sono succeduti – bacino1, bacino 2, bacino 3 e bacino 4, autorizzati e messi in esercizio.

Tale aspetto sarà poi chiarito nel paragrafo di riferimento del MIBAC, ente preposto alla tutela, che quindi non è di competenza dell'ente comunale.

Punti d.3 e e.6 delle note sopra citate, il Comune afferma che non sono state presentate elementi atti a provare la legittimità paesaggistica del bacino 4. Si precisa a tal fine che il MIBAC non ha mai sollevato questione di legittimità sul bacino 4

La regione al fine di dare seguito agli approfondimenti richiesti dal MIBAC in sede di conferenza del 10/1/2019 aveva chiesto alla MAD srl di presentare una relazione ed una perizia giurata sui lavori fatti per il bacino 3. La società ha presentato quanto richiesto con la nota prot. 8/2019.

Con la nota di cui al precedente punto f) il Comune controdeduce a tale nota.

Si evidenzia che quanto affermato dal Comune e cioè che allo stato attuale il bacino 3 rientra nella fascia di rispetto è coerente con quanto affermato dalla società MAD srl. Si fa presente che nella perizia giurata di cui alla citata nota 8/2019 il geom. Coletti afferma che all'epoca della realizzazione delle opere sulla base del rilievo effettuato all'epoca dallo stesso geometra, nonché dalla stessa

relazione (richiesta dal CdS) e redatta dal dott Motteran al momento dell'autorizzazione e della realizzazione l'area di intervento del bacino 3 era esterna alla fascia di rispetto.

Ulteriori punti

Con riferimento agli ulteriori punti segnalati dal Comune:

- viene chiesto al punto c.5 l'acquisizione di pareri, tra cui ARPA, e sollecita il responsabile del procedimento ad attivarsi. Si fa presente che il procedimento amministrativo è regolato dalla legge 241/90 che prevede all'art. 14 ter comma 7 che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alle riunioni. E si fa altresì presente che gli atti, le convocazioni e quanto necessario è sempre stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti.

- viene chiesto al punto d.1 che il progetto di riduzione richiamato deve essere sottoposto ad una nuova valutazione in quanto nuovo progetto, in merito si richiamato quanto previsto dal comma 5 dell'art. 27 bis rappresentando che la modifica proposta dal proponente di mera riduzione del progetto presentato è una modifica non sostanziale ai fini dell'impatto e pertanto il procedimento può avere corso.

- al punto e.9, sulla base di due sanzioni amministrative (anni 2014 e 2015) emesse nei confronti del proponente, il comune ritiene che l'autorità competente in AIA è tenuta a disporre la sospensione dell'attività e pertanto non può essere rilasciato un nuovo provvedimento di AIA. In merito si evidenzia l'art. 29 decies comma 9 detta disposizioni in merito e che la richiesta del Comune non rileva con quanto richiamato

Conclusioni

Il Comune di Roccasecca esprime parere negativo su numerosi aspetti che però, come sopra argomentato non sono di competenza dello stesso ma di altri enti e amministrazioni pubbliche. Per gli elementi di competenza specifica comunale e del Sindaco si segnala che la non conformità al Piano Regolatore Generale è superata dal fatto che l'istanza proposta consiste nella sopraelevazione del bacino 4 che è già stato assentito e approvato con determinazione C2099/2010 che ha determinato la variante al sito nonché riesaminata con determinazione G08166/2016. Con riferimento al parere sanitario negativo ai sensi dell'art. 29 quater comma 6 si precisa che tale previsione normativa dispone "prescrizioni" rimandando per il parere sanitario a quanto espresso dalla ASL.

Si richiamano le sentenze che sono state espresse nei confronti dei diversi atti di autorizzazione dei vari impianti di discarica che hanno riconosciuto la validità degli atti:

- Sentenza Consiglio di Stato 5713/2006 che riguarda i bacini 1 e 2

- Sentenza TAR Lazio 216/2007 espressa nei confronti nell'ordinanza n. 8 di autorizzazione del bacino 3;

- Sentenza TAR Latina 633/2017 relativa alla determinazione di riesame G08166/2016

Ha partecipato alla conferenza dei servizi del giorno 10/1/2019 ed ha espresso pareri con nota prot. 9276 del 18/7/2018 acquisita al protocollo regionale n. 438680 del 18/7/2018, prot. 14191 del 6/11/2018 acquisita al protocollo regionale n. 693444 del 6/11/2018;

Nei pareri ha rappresentato e comunicato quanto sinteticamente appresso riportato, per il contenuto integrale si rimanda al testo della nota:

Nota prot. 9276 del 18/7/2018

La nota, dopo analisi del progetto, esprime parere non favorevole, sulla base delle seguenti conclusioni:

- 1) Non è stata presentata la documentazione autorizzatoria ai fini paesaggistici dei pregressi titoli
- 2) L'ampliamento interessa aree esistenti per 124.750 mq e 833.485 mc con incrementi in altezza di oltre 20 metri ad eccezione del lotto 1b bacino 4 su cui è previsto un incremento in altezza di circa 10 m tali da incidere profondamente sulla naturale orografia. Specifica che in questa area la tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale ed in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

Nota prot. 14191 del 6/11/2018

Viene effettuata una disamina delle tutele sulle varie aree di intervento, per la quale si rimanda al testo della nota, e conferma il parere non favorevole.

Successivamente alla revisione progettuale consegnata il 30/11/2018 ha espresso il seguente parere

Nota prot. 16922 del 27/12/2018

In tale nota ha espresso, sulla revisione progettuale le seguenti valutazioni:

- L'attuale area oggetto di intervento ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica per vincolo ricognitivo di piano ai sensi dell'art. 134 comma 1° lettera c) per le aree agricole identitarie delle bonifiche agrarie che consente la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni. L'intervento è ritenuto dalla Soprintendenza non compatibile con i valori paesaggistici dell'area, risultato del tutto incongruo con i valori del paesaggio agrario di continuità, anzi ne costituisce fattore di rischio e di vulnerabilità, nonché capace di alterarne i caratteri percettivi e simbolici del contesto agricolo.
 - Inoltre con riferimento alla legittimità delle preesistenze ritiene che la sentenza del consiglio di Stato del 2005 non riguarda gli atti emessi nel 2006 e pertanto vi è assenza di legittimità paesaggistica.
 - La sovrapposizione tra l'ortofoto e la tavola B del PTPR mostra che la viabilità di esercizio ricade nella fascia di protezione dei fiumi e una parte della discarica ricade nella fascia del fiume Melfa
- Per questi motivi esprime parere non favorevole

In sede di conferenza dei servizi si è avuto modo di approfondire tale aspetto e come risulta dallo stesso verbale in particolare è stato rilevato che le opere autorizzate erano esterne al vincolo e per questo non era stata richiesta autorizzazione paesaggistica, mentre l'ortofoto su cui è stata effettuata la valutazione si basa su situazioni aggiornate. Il rappresentante della MAD ha informato che esistono rilievi topografici risalenti alla progettazione ed alla realizzazione delle opere. Il rappresentante del MIBAC fa presente che è importante la questione della legittimità e che si riserva di valutare tali aspetti in seguito.

A tal fine con la nota prot. 24600 del 14/1/2018 è stato chiesto alla società proponente di approfondire gli elementi emersi in conferenza dei servizi relativamente al bacino 3 ed in particolare si è chiesto di trasmettere entro 5 gg una relazione con allegata perizia giurata, relativa alla documentazione dei rilievi effettuati in fase di esecuzione, come dichiarato in conferenza, al fine di verificare la legittimità della realizzazione delle opere, il tutto con riferimento ai progetti autorizzati dall'ordinanza n. 8 del 30/5/2006 (e successivi decreti 23/2007, 42/2007) ed alle prescrizioni ivi contenute.

In merito la società MAD srl ha trasmesso con la nota 8 del 17/1/2019 acquisita al protocollo regionale 40958 del 18/1/2019 e trasmessa agli enti competenti con la nota 41803 in pari data. Nella nota la MAD srl, grazie ai chiarimenti emersi in sede di conferenza del giorno 10 gennaio 2019, ha chiarito come le autorizzazioni rilasciate dal Commissario non contenevano autorizzazioni paesaggistiche in quanto le opere progettate ed autorizzate erano esterne ai vincoli e ha dimostrato con rilievi e perizia giurata che anche l'esecuzione delle opere è avvenuta in aree esterne alla fascia di rispetto del fiume Melfa. In particolare è stata trasmessa la sentenza del TAR 617/2007 che si esprime sulla legittimità del bacino 3 di cui all'ordinanza n. 8/2006 e la perizia giurata del geom. Coletti circa i rilievi topografici effettuati in fase di esecuzione delle opere del bacino 3 e circa la determinazione indiretta del posizionamento del bacino 3 sulla base della relazione redatta dal dott. Motteran per i bacini 1 e 2.

Valutazioni

Il parere negativo del MIBAC si basa su due aspetti:

- Mancanza della legittimità paesaggistica.

Su questo aspetto si ritiene che la risposta inviata dalla MAD srl sia esaustiva in merito alla legittimità delle preesistenze sia in fase di autorizzazione del bacino 3 da parte del Commissario Straordinario con ordinanza n. 8/2006 (verificata da CTS) che in fase di esecuzione. Fermo restando che allo stato attuale, per lo spostamento del fiume Melfa, il bacino 3 si trova compreso nella fascia ad oggi misurata.

- Non compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici. Il MIBAC fa presente che l'attuale area oggetto di intervento ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica per vincolo ricognitivo di piano ai sensi dell'art. 134 comma 1° lettera c) per le aree agricole identitarie delle bonifiche agrarie che consente la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni. L'intervento è ritenuto dalla Soprintendenza non compatibile con i valori paesaggistici dell'area, risultato del tutto incongruo con i valori del paesaggio agrario di continuità, anzi ne costituisce fattore di rischio

e di vulnerabilità, nonché capace di alterarne i caratteri percettivi e simbolici del contesto agricolo.

In merito si fa presente che è stato acquisito, per il medesimo vincolo, parere favorevole dalla competente Area Regionale con prot. 821336 del 20/12/2018 in merito all'approvazione della revisione del progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto" avente ad oggetto il solo Bacino 4 lotto 3 e 4 ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 42/2004. Nello specifico ha indicato che il Bacino 4 lotto 3 e 4 ricadono nel Paesaggio Agrario di Continuità, normato dall'art. 26 delle NTA del PTPR, il quale volge la tutela "alla riqualificazione ed al recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine, alla valorizzazione della funzione di miglioramento del rapporto città campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché attività produttive compatibili con i valori paesaggistici. In base a quanto disposto dalla tabella B) che disciplina le azioni/trasformazioni, il punto 4.8.1 nel normare gli interventi di recupero ambientale e ampliamento delle discariche consente questa tipologia di opere.

Si fa presente che la società MAD srl ha segnalato che nella redazione del PTPR non si è tenuto conto la presenza di più impianti di discarica autorizzati a partire dall'anno 2002 e che per questo, dopo l'adozione del PTPR ha presentato osservazioni in merito il cui esito non è noto in quanto questo strumento non è mai stato definitivamente adottato dal Consiglio Regionale.

Si ritiene di imporre prescrizioni circa la sistemazione delle aree al fine di mitigare l'impatto al fine di renderlo compatibile, alla luce della funzione di pubblica utilità per lo smaltimento dei rifiuti.

Arpa Lazio

Non ha partecipato alle conferenze dei servizi.

E' pervenuta la nota prot. 50569 del 19/7/2018 acquisito al protocollo 587279 del 1/10/2018 al quale si rimanda per una lettura completa quale supporto alla Valutazione di Impatto Ambientale, che in sintesi nell'allegato A redatto dall'unità AIA – VIA viene indicato di impartire specifiche prescrizioni più cautelative per la tutela dell'ambiente.

Non Esprime parere circa il Piano di Monitoraggio e Controllo come previsto all'art. 29 quater comma 6 che pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 si intende acquisito favorevolmente.

Valutazioni:

Si intende acquisito il parere favorevole con le indicazioni dell'allegato A

ASL Frosinone

Non ha partecipato alla conferenza dei servizi.

Ha espresso parere con la nota prot. 107400 del 27/12/2018 acquisito al protocollo regionale n. 828487 del 27/12/2018 nel quale in sintesi ha segnalato i problemi relative alle emissioni

odorigene presenti nel sito ed al rischio di contaminazione delle falde acquifere per superamenti delle CSC che IRSA – CNR ha ascritto alle condizioni naturali del suolo. Ha segnalato inoltre pregressi superamenti ed ha inoltre concluso che non è in grado di esprimere parere nella mancanza di dati tecnici certi e definitivi e di studi epidemiologici che escludano rischi per la salute delle popolazioni.

Valutazioni

La ASL si è espressa che non può esprimere parere nella mancanza di dati tecnici certi e definitivi. Con riferimento alle falde si richiama quanto riportato nello studio di IRSA-CNR. Con riferimento a dati e studi epidemiologici, la scrivente, precisa che è presente agli atti della scrivente Direzione un parere (favorevole) espresso dalla medesima ASL di Frosinone per lo stesso territorio comunale che non fa riferimento alla mancanza di dati certi e definitivi e di studi epidemiologici che impediscono di esprimere parere.

Si fa presente che la Direzione si sta attivando per promuovere un aggiornamento dello studio ERAS

Si richiama quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 14 quinquies della legge 241/90 che prevede ...”Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

Non ha partecipato alla conferenza dei servizi ma ha espresso nulla osta con la nota prot. 7635 del 10/8/2018 e confermato con prot. 410 del 14/1/2019 .

Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica

Non ha partecipato alle sedute delle conferenze dei servizi ma si è espressa con le seguenti note:

Nota 445548 del 19/7/2018

Comunica che il parere verrà espresso successivamente

Nota 697497 del 7/11/2018

Dopo una dettagliata disamina delle varie aree di intervento, in considerazione che l'intervento in ampliamento proposto risulta conforme alle norme di tutela paesaggistica esclusivamente per il bacino 4 (lotto 3 e 4) esprime parere non favorevole in merito all'approvazione del progetto . Il superamento del dissenso resta subordinato all'acquisizione della documentazione richiesta e non trasmessa nonché ad una revisione progettuale che limiti le trasformazioni alle sole porzioni di territorio per le quale esse risultino conformi alle disposizioni di tutela paesaggistica sopra richiamate.

Tali pareri risultano espressi antecedentemente alla revisione progettuale. Successivamente è stato espresso il seguente parere favorevole

Nota prot. 821336 del 20/12/2018

Esprime parere favorevole in merito all'approvazione della revisione del progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto" avente ad oggetto il solo Bacino 4 lotto 3 e 4 ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 42/2004

Direzione Regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti:

- Area valutazione di incidenza e risorse forestali
- Area rifiuti e bonifiche
- Area Autorizzazioni Integrate Ambientali
- Area qualità dell'ambiente

La Direzione ha espresso parere unico per le Aree di competenza con prot.830941 del 28/12/2018 e nello specifico

- Area valutazione di incidenza e risorse forestali

Con la prot. 660528 del 23/10/2018 ha comunicato di non essere coinvolta in quanto non sono presenti siti di Natura 2000.

- Area Rifiuti e Bonifiche

L' Area è competente all'espressione del parere circa la coerenza con il vigente piano dei rifiuti di cui alla DCR 14/2012. In merito, si conferma che l'impianto di discarica della società MAD srl è presente nel piano vigente e le condizioni di localizzazioni di cui al capitolo 16 della citata DCR sono confermate e pertanto l'ampliamento per sopraelevazione della discarica della società MAD srl rispetta i criteri di localizzazione essendo realizzato sulle medesime aree dell'impianto già esistente, autorizzato e previsto nel Piano di Gestione dei Rifiuti.

Si fa presente che nel corso della conferenza da parte della Provincia di Frosinone e del Comune di Roccasecca è stata richiamata la mancata conclusione del procedimento di VAS per la DGR 199/2016 e tale elemento è stato segnalato come motivo di sospensione del procedimento, unitamente alla necessità di definire il fabbisogno dell'ATO di Frosinone al fine di limitare l'eventuale ampliamento alle sole esigenze dell'ATO medesimo.

Ad ogni buon fine è necessario chiarire la natura della DGR 199/2016 che era un atto di definizione del fabbisogno impiantistico, previsto a seguito della DCR 8/2013..

A seguito del D.D. 15558/2016 di rinvio ad assoggettabilità alla VAS la Regione ha inteso sottoporre l'aggiornamento del Piano dei Rifiuti nel suo complesso alla Valutazione, attivando tra l'altro con le Province un percorso per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Ad oggi tale

percorso non è stato completato per la mancata definizione delle aree da parte della Città Metropolitana. Si precisa che la Provincia di Frosinone ha confermato la localizzazione già approvata.

Si segnala inoltre che è stata costituita una cabina presso il Ministero dell'Ambiente con Decreto del 8/8/2018. Nell'ambito dei lavori della stessa è stata acquisita lo scorso 19 novembre 2018, la relazione ISPRA in merito alla determinazione dei fabbisogni della Regione Lazio, che verrà posto a base degli atti di aggiornamento del piano.

Si evidenzia che i dati calcolati e stimati da ISPRA sono paragonabili alle previsioni della DGR 199/2016 e superiori a quelle indicate nella DGR 614/2018. Le differenze rilevate si basano sui quantitativi derivanti dallo scarto a smaltimento dal trattamento della raccolta differenziata.

Si richiama la sentenza TAR Lazio n. 4524 del 24/4/2018 che ha condannato la Regione ad individuare la rete integrata ed adeguata di impianti in ambito regionale tra cui le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del trattamento dei rifiuti urbani, con messa a disposizione della relativa capacità di smaltimento agli operatori laziali interessati in condizione di parità e non discriminazione nonché di compatibilità economica con la vigente disciplina regionale tariffaria e con i valori indicati in tal senso dal vigente Piano regionale dei rifiuti. Inoltre la medesima sentenza con riferimento alle attività messe in atto dalla Regione circa l'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti queste riguardano un *“più ampio procedimento di rielaborazione del piano regionale”* ed in ogni caso *“i criteri regionali di localizzazione ed i poteri provinciali di individuazione dei siti idonei e non idonei concernono, per definizione i nuovi impianti da autorizzare in futuro”* mentre nella fattispecie oggetto di ottemperanza ci si riferisce a *“smaltimento di rifiuti del trattamento dei rifiuti urbani in discariche attualmente esistenti e operanti in ambito regionale”*

Rappresenta infine ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. 152/2006 l'autosufficienza a livello di ATO di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti e quindi è necessario rendere disponibili nuove volumetrie nelle more che la Provincia di Frosinone segnalino nuove aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti. La volumetria residua attualmente in esercizio è infatti sufficiente per garantire lo smaltimento per circa 2 mesi.

Pertanto per far fronte alle esigenze immediate di smaltimento dell'ATO di Frosinone e prendendo atto che con la revisione progettuale del 30/11/2018 l'ampliamento proposto è in linea con le previsioni della Provincia di Frosinone si esprime parere favorevole all'ampliamento per sopraelevazione della discarica di Roccasecca, in considerazione dell'esigenza di smaltimento valutata anche da ISPRA nel citato documento.

Infine segnala che la DGR 114/2018 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lazio per sostenere il programma di sviluppo industriale che la società Saxa Grestone S.r.l. intende realizzare nel periodo 2018-2021 nel sito industriale ex Ideal Standard nel*

Comune di Roccasecca (FR).” al punto 6 del deliberato prevede che la Regione si impegni a “a garantire la prosecuzione nel contesto territoriale ove insiste l’impianto oggetto del presente accordo, della continuità di esercizio dell’impiantistica a servizio del ciclo dei rifiuti (impianto di trattamento dei rifiuti urbani, discarica di servizio, impianto di incenerimento) da cui derivano anche le ceneri da utilizzare nell’impianto in questione”. Pertanto l’ampliamento di che trattasi è coerente anche con gli impegni che la Regione ha deliberato in merito.

○ Area Autorizzazioni Integrate Ambientali

Con riferimento all’autorizzazione integrata ambientale oggetto del procedimento 27 bis si segnala che la stessa verrà espressa come variante sostanziale all’AIA attualmente vigente di cui alla Determinazione Dirigenziale G08166/2016. Si segnala che con tale determinazione era stato prescritto un periodo di monitoraggio e che con determinazione G01567 del 09/02/2018 avente ad oggetto “MAD S.r.l. – Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto – Attuazione punto h) Determinazione G08166/2016 - Relazione conclusiva IRSA- CNR” si è preso atto della relazione conclusiva.

E’ tuttora in corso un ulteriore periodo di monitoraggio per il Pz 11.

Le prescrizioni saranno impartite all’interno dell’autorizzazione integrata ambientale.

○ Area qualità dell’ambiente

Si avvale del supporto di ARPA sopra richiamato

Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appaltante, risorse idrica e difesa del suolo.
Area Tutela del Territorio servizio geologico

Non ha partecipato alla conferenza e non ha espresso parere

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale

Non ha partecipato alla conferenza e non ha espresso parere

COMUNI LIMITROFI

I seguenti comuni hanno fatto pervenire le proprie valutazioni

Comune di Colfelice

Ha espresso contrarietà all'impianto per i seguenti motivi:

- La discarica è fonte di esalazione maleodoranti e difficili condizioni di viabilità
- Nelle vicinanze vi è l'impianto della SAF a breve distanza dalla discarica
- Problemi di rischio igienico – sanitario per il transito dei mezzi che trasportano rifiuti
- La discarica non deve ricevere rifiuti da altre province
- La Regione dovrebbe provvedere ad individuare altre aree di discarica in provincia di Frosinone

Il comune ha inoltre assunto la Delibera di consiglio comunale n. 4 del 18/4/2018

Comune di Pontecorvo

Con nota prot. 17285 del 20/7/2018 esprime parere negativo ed in particolare evidenzia l'effetto sul territorio comunale di emissioni odorogene. Trasmette la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 9/4/2018. Con la nota prot. 319 del 7/1/2019 comunica il dissenso

Comune di San Giovanni Incarico

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/3/2018 e delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18/7/2018 con la quale esprime parere negativo per gli effetti negativi sull'ambiente. Allega sentenza. Con la nota prot. 104 del 9/1/2019 esprime parere negativo indicando nel dettaglio le motivazioni

Comune di Castrocielo

Con nota 181 del 9/1/2019 esprime parere negativo

Comune di Ceprano

Ha trasmesso propria delibera di consiglio comunale di contrarietà

Con riferimento alle note e comunicazioni pervenute, si rileva che per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nella Provincia di Frosinone, non è argomento da affrontare nel presente procedimento, ma si rimanda a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 ed in particolare alle competenze previste dall'art. 197 comma 1 lettera d).

Con riferimento ai problemi odorogeni ed alla vicinanza dell'impianto della SAF spa, si fa presente che sono agli atti diversi sopralluoghi dell'ARPA relativi a problemi odorogeni, perloppio riferibili all'impianto della SAF dove viene trattato e stabilizzato il rifiuto urbano indifferenziato e dove è presente un impianto di compostaggio, anche se poi le relazioni pervenute non hanno evidenziato situazioni particolari. si segnala che proprio in questi giorni la società SAF ha comunicato il fermo dell'impianto di compostaggio per interventi straordinari.

f) CONCLUSIONI

Nel corso del procedimento sono stati raccolti i pareri degli enti coinvolti come sopra richiamati e valutati.

- Provincia di Frosinone: parere favorevole con prescrizioni

- Comune di Roccasecca: parere negativo su più aspetti ma per quelli di competenza comunale si segnala il parere contrario in base alla destinazione urbanistica del PRG. In merito si segnala che l'intervento di sopraelevazione è coerente sulla base degli atti esistenti nonché la mancanza di prescrizioni ai sensi dell'art. 29 quater comma 6.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali: parere negativo in merito alla compatibilità. Si riserva di valutare la legittimità
- Arpa Lazio: parere favorevole ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter legge 241/90
- ASL Frosinone: non viene espresso parere per mancanza di elementi, ma non sono state chieste integrazioni o approfondimenti nel corso del procedimento. Si considera favorevole ai sensi del comma 7 dell'art. 14 quinquies della legge 241/90
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale: favorevole
- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica: favorevole
- Direzione Regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti: favorevole con prescrizioni da inserire nell'AIA
- Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appaltante, risorse idrica e difesa del suolo. Area Tutela del Territorio servizio geologico: non si è espressa- Parere favorevole ai sensi del comma 7 dell'art. 14 quinquies della legge 241/90
- Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale: non si è espressa – parere favorevole ai sensi del comma 7 dell'art. 14 quinquies della legge 241/90

Considerato:

- che l'intervento di che trattasi, nel territorio della Provincia di Frosinone, non essendovi alcuna alternativa proposta dagli enti locali interessati (Provincia di Frosinone e Comuni) costituisce l'unica possibilità di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ATO di Frosinone.
- Considerato che in base ai pareri pervenuti, si applica l'art. 14 ter comma 7 che prevede la chiusura della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza.
- Considerato quanto previsto per le amministrazioni dissenzienti dalla citata legge 241/90

L'istruttoria compiuta permette di chiudere la conferenza dei servizi per “ l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca (FR)” – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018” in base alle posizioni prevalenti acquisite in sede di conferenza dei servizi per il procedimento di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, favorevolmente con prescrizioni